



COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA MUNICIPALE SUL DIVIETO DI FUMO NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il Regolamento organico dei dipendenti del 3 ottobre 2017 (ROD),

ORDINA

Art. 1

Principio

¹E' vietato fumare qualsiasi prodotto per fumatori, comprese le sigarette elettroniche, in tutte le strutture comunali, all'interno degli stabili amministrativi, in tutti gli uffici comunali e nei veicoli di servizio.

²Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori quali per esempio atrii, corridoi, foyers, trombe delle scale, scalinate, archivi e servizi igienici, così come agli spazi all'aperto delle strutture scolastiche e di quelle dove si svolgono attività per e con i minorenni.

³E' vietato fumare durante l'espletamento della propria attività lavorativa, anche se è svolta in spazi aperti, ad eccezione che durante le pause regolamentari.

⁴Le denominazioni professionali utilizzate nella presente ordinanza si intendono al maschile e al femminile.

Art. 2

Vigilanza

¹Il Segretario comunale è incaricato di verificare la corretta applicazione della presente Ordinanza.

²Ripetute trasgressioni devono essere immediatamente segnalati alla Segretario comunale, affinché adotti i provvedimenti necessari.

Art. 3

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.



Il Sindaco

(V. Marcacci Rossi)

Il Segretario

(Avv. G. Cotti)

Risoluzione municipale n. 2144 del 22 dicembre 2025

Eposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 30.12.2026 e il 02.02.2026